inFinance
TRAINING & ADVISORY

COME LEGGERE I BILANCI 2021

Gli interventi in continuità con il bilancio 2020 e le nuove peculiarità del 2021

Istruzioni per l'analista

inFinance
TRAINING & ADVISORY

Il presente working paper si pone in continuità con il lavoro a suo tempo redatto per esaminare le grandi e impattanti peculiarità del bilancio dell'esercizio 2020. Aspetti vecchi e nuovi interessano il bilancio 2021 e influenzeranno i bilanci a venire.

Vediamo quali punti di attenzione devono interessare l'analista!

inFinance
TRAINING & ADVISORY

INDICE

1. Le immobilizzazioni immateriali e materiali: prosegue la sospensione anche per il 2021 **4**

2. Le rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali: la beffa dell'ammortamento a 50 anni... **6**

3. Rivalutazione dei cespiti anche per il 2021 **10**

4. Dal marzo 2021 una nuova definizione di posizione finanziaria netta **16**

5. I ricavi: contributi non ricorsivi e l'arrivo l'OIC 34 con eccezioni per i bilanci abbreviati e micro **20**

6. Il patrimonio netto e i finanziamenti soci **23**

7. Debiti verso banche **25**

8. La mina dei debiti fiscali **26**

9. Last but not least: una prima occhiata ai fattori ESG... **28**

10. Ufficio studi **29**

1

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI: CHI HA SOSPESO GLI AMMORTAMENTI NEL 2020 PUÒ PROSEGUIRE NEL 2021

Nel 2020 il c.d. "decreto agosto", convertito in Legge 13 ottobre 2020 n. 126, all'art. 60 aveva introdotto la possibilità di modulare gli ammortamenti di esercizio per l'anno 2020 fino ad azzerarli; tuttavia, lasciando permanere la deducibilità degli ammortamenti in occasione della predisposizione della dichiarazione dei redditi.

QUANTO SOPRA HA AVUTO I NOTI SEGUENTI IMPATTI:

- Il conto economico ha beneficiato di ammortamenti ridotti o azzerati riducendo l'impatto di eventuali perdite di esercizio.
- Le immobilizzazioni "per legge" sono divenute sino ad un anno più giovani in quanto non hanno subito la decurtazione delle quote di ammortamento.
- A livello di patrimonio netto è stata isolata una riserva (da ricavare da quelle già esistenti nel caso l'utile di esercizio sia inferiore agli ammortamenti non rilevati) pari agli ammortamenti rinviati.
- A livello fiscale l'impresa ha goduto di minori imposte (o maggiori perdite fiscali) contabilizzate quale debito differito nella voce "Fondo imposte, anche differite".
- La nota integrativa ha fornito i dettagli di tali operazioni specificando quanta parte degli ammortamenti è stata rinviata e gli effetti economico, patrimoniali e fiscali.

La legge di Bilancio 2022, rivista dal Decreto Milleproroghe ha esteso ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2021 la facoltà di sospendere gli ammortamenti ulteriormente anche se non sospesi nell'esercizio 2020.

Quest'anno sarà più semplice capire come operare in quanto dottrina è stata prodotta sul punto. Il documento interpretativo Oic n. 9 (Di 9) aiuta ad applicare la sospensione degli ammortamenti, improntando i comportamenti a coerenza e completezza dell'informativa.
Se un macchinario, ad esempio, è stato utilizzato ma solo parzialmente l'ammortamento non potrà naturalmente essere sospeso al 100% ma solo in proporzione al reale mancato utilizzo. La nota integrativa assume quindi un ruolo chiave.
I corretti comportamenti che dovranno trasparire dalla nota integrativa, nella quale, ai sensi del paragrafo 10 del Di9, si dovrà indicare su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti, le ragioni che hanno indotto gli amministratori ad utilizzare la deroga, nonché l'impatto della sospensione degli ammortamenti in termini economici e patrimoniali.

1

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI: CHI HA SOSPESO GLI AMMORTAMENTI NEL 2020 PUÒ PROSEGUIRE NEL 2021

Alla luce di quanto sopra si rileveranno ancora miglioramenti del Conto economico 2021, in quanto l'ammortamento civilistico viene rinviato di un ulteriore anno.

In deroga all'art. 102 TUIR, fiscalmente nulla cambia poiché gli ammortamenti vengono comunque dedotti anche se non imputati a Conto economico.

L'analista di bilancio dovrà quindi porre sempre grande attenzione a questa manovra che "rimanda i problemi al futuro".

Se ci pensiamo potremmo arrivare ora ad avere due esercizi futuri con doppi ammortamenti civilistici (quelli delle vecchie immobilizzazioni e quelli delle nuove se l'impresa le avrà dovute rimpiazzare) e un carico fiscale pesante in quanto gli due ultimi anni di ammortamento civilistico non saranno fiscalmente deducibili essendo giunto il momento di versare le imposte suo tempo differite.

È evitabile tale manovra?

Nei nuovi dettami è stato chiarito come sia possibile sospendere fino al 100% dell'ammortamento senza essere conseguentemente obbligati a dedurlo in dichiarazione e in tal senso non si creerebbe fiscalità differita.

Ricordiamo poi come per alcuni beni la vita non sia "allungabile": si pensi ad esempio ad un contratto di licenza software di 5 anni che comunque andrà a scadenza. In sostanza, l'estensione dell'ammortamento deve essere compatibile giocoforza con la possibilità di estendere la vita utile dell'immobilizzazione nell'impresa.

In questi casi gli anni residui non "allungabili" vedranno incrementarsi enormemente gli ammortamenti per assorbire quelli sospesi. I problemi non finiranno coi bilanci del 2020 e del 2021; lo strascico di essi sarà lungo ed imporrà a chiunque analizza l'impresa di proiettarsi in avanti a valutare tutti gli impatti futuri!

2

LE RIVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: LA BEFFA DELL'AMMORTAMENTO A 50 ANNI...

La decretazione d'emergenza, con l'art. 110 D.L. 104/2020, ha introdotto nel bilancio di esercizio al 31/12/2020 la nuova rivalutazione dei beni dell'impresa in deroga all'art. 2426 del Codice civile.

LA NORMATIVA HA CONSENTITO PERTANTO DI RIVALUTARE:

- i beni materiali ammortizzabili o meno, anche ammortizzati del tutto;
- i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, anche completamente ammortizzati;
- le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile costituenti immobilizzazioni finanziarie.

TRE DIVERSE POSSIBILITÀ SONO STATE CONSENTITE:

1 Rivalutazione con soli effetti civilistici, con il pregio della gratuità ed il difetto della perdita di futuri benefici fiscali e lo stanziamento di imposte differite.

2 Rivalutazione con effetti civilistici e fiscali (senza "sblocco" della riserva), opzione con forte appeal vista l'imposta sostitutiva del 3%.

3 Rivalutazione con effetti civilistici e fiscali (con "sblocco" della riserva), sebbene onerosa (aliquota imposta sostitutiva del 10%) opzione preferibile per le società che vogliono poi giungere alla distribuzione delle somme realizzate attraverso la vendita dei beni.

L'unica tassazione applicabile sarà in capo al socio di società di capitali percipiente le somme ricevute.

In contropartita all'iscrizione di maggiori valori è apparsa un'apposita riserva patrimoniale che fa da contropartita alla rivalutazione.
Sin qui nessun problema. Successivamente, con la legge di bilancio 2022 le regole sulla durata delle deduzioni fiscali è passata da 18 a 50 anni per i soli marchi e gli avviamenti. Cosa succede quindi e che soluzioni hanno le imprese?

A livello bilancistico di fatto nulla accade, gli ammortamenti "civilistici", ovvero quelli da iscriversi a bilancio, non cambiano. Marchi e avviamenti continuano ad essere spesati in 18esimi in conto economico. E' il modello Unico che cambia, le imprese invece che dedurre un 18esimo di ammortamento dai redditi imponibili potranno invece dedurre solo un 50esimo del valore rivalutato di marchi o avviamenti.

2

LE RIVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: LA BEFFA DELL'AMMORTAMENTO A 50 ANNI...

A livello fiscale le imprese possono ottenere ancora il beneficio della deduzione fiscale in 18esimi ma versando un'integrazione di imposta pari al 9%, 11% o 13% (l'aliquota cresce sulla base del valore della rivalutazione 9% in caso di rivalutazioni fino a 5 milioni; 11% in caso di rivalutazioni eccedenti 5 milioni e fino a 10 milioni; 13% in caso di rivalutazioni eccedenti 10 milioni). Opzione che con ogni probabilità pochissime imprese riterranno conveniente.

Altresì il fisco, nella sua infinità bontà, ha offerto la possibilità di revocare i soli effetti fiscali dell'operazione, ottenendo a rimborso l'imposta sostituiva versata. In tal caso c'è un effetto collaterale di non poco momento: se si mantiene un valore contabile e si revoca la rivalutazione solo ai fini fiscali, ci si troverà con un valore fiscale dell'asset inferiore. Ciò significa che in futuro si opereranno ammortamenti civilistici più alti ma fiscalmente indeducibili, per cui questa operazione presuppone lo stanziamento di un fondo imposte differite.

CHE FARE QUINDI?

Osserviamo l'esempio che segue.

La situazione di partenza è la seguente: un'impresa ha rivalutato a 3.000.000 € il proprio marchio versando 90.000 € (ovvero il 3%).
Di seguito i conteggi originari:

	Ammortamento	Risparmio di imposte	Risparmio attualizzato
1	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 45.365,85
2	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 44.259,37
3	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 43.179,87
4	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 42.126,70
5	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 41.099,22
6	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 40.096,80
7	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 39.118,83
8	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 38.164,72
9	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 37.233,87
10	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 36.325,73
11	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 35.439,73
12	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 34.575,35
13	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 33.732,05
14	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 32.909,31
15	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 32.106,65
16	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 31.323,56
17	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 30.559,57
18	€ 166.666,67	€ 46.500,00	€ 29.814,21
		€ 837.000,00	**€ 667.431,41**
Vantaggio Fiscale sui 90.000 € versati		**-€ 747.000,00**	**-€ 577.431,41**

2

LE RIVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: LA BEFFA DELL'AMMORTAMENTO A 50 ANNI...

Utilizzando un tasso di attualizzazione del 2,5% l'impresa poteva quindi ritenere di aver fatto un ottimo affare. Versando 90.000 € avrebbe in due anni recuperato la spesa e poi goduto di risparmi netti di imposta per 747.000 €. Attualizzando i valori (più il tasso è elevato più è bassa l'attualizzazione) al 2,5% il risparmio diviene di 577.000 € circa, comunque un ottimo affare.

Vediamo ora cosa succede nell'ipotesi di ammortamento a 50 anni mantenuto fiscalmente rilevante; di seguito i conteggi:

	Ammortamento	Risparmio di imposte	Risparmio attualizzato	Imposte Anticipate	Credito per imposte anticipate
1	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 16.331,71	€ 29.760,00	
2	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 15.933,37	€ 29.760,00	€ 59.520,00
3	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 15.544,75	€ 29.760,00	€ 89.280,00
4	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 15.165,61	€ 29.760,00	€ 119.040,00
5	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 14.795,72	€ 29.760,00	€ 148.800,00
6	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 14.434,85	€ 29.760,00	€ 178.560,00
7	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 14.082,78	€ 29.760,00	€ 208.320,00
8	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 13.739,30	€ 29.760,00	€ 238.080,00
9	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 13.404,19	€ 29.760,00	€ 267.840,00
10	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 13.077,26	€ 29.760,00	€ 297.600,00
11	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 12.758,30	€ 29.760,00	€ 327.360,00
12	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 12.447,13	€ 29.760,00	€ 357.120,00
13	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 12.143,54	€ 29.760,00	€ 386.880,00
14	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 11.847,35	€ 29.760,00	€ 416.640,00
15	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 11.558,39	€ 29.760,00	€ 446.400,00
16	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 11.276,48	€ 29.760,00	€ 476.160,00
17	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 11.001,45	€ 29.760,00	€ 505.920,00
18	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 10.733,12	€ 29.760,00	**€ 535,680,00**
19	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 10.471,33	-€ 16.740,00	€ 518.940,00
20	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 10.215,94	-€ 16.740,00	€ 502.200,00
...	...	...	...	...	...
45	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 5.510,38	-€ 16.740,00	€ 83.700,00
46	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 5.375,98	-€ 16.740,00	€ 66.960,00
47	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 5.244,86	-€ 16.740,00	€ 50.220,00
48	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 5.116,94	-€ 16.740,00	€ 33.480,00
49	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 4.992,13	-€ 16.740,00	€ 16.740,00
50	€ 60.000,00	€ 16.740,00	€ 4.870,37	-€ 16.740,00	-€ 0,00
		€ 837.000,00	**€ 474.785,10**		
	Vantaggio Fiscale sui 90.000 € versati	**-€ 747.000,00**	**-€ 384.785,10**		

Il valore attuale del vantaggio fiscale si riduce sensibilmente (da 577.000 € a 384.000 €) ma l'impresa, comunque, dopo 5,37 anni (90.000/16.740) recupera l'imposta del 3% versata attraverso i risparmi fiscali.

2

LE RIVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: LA BEFFA DELL'AMMORTAMENTO A 50 ANNI...

Avrete notato che sono state iscritte imposte anticipate che sino al 18esimo incrementano il relativo credito per poi calare.

In teoria (ma davvero in teoria visti i 50 anni necessari) se si ha un costo civilistico non interamente deducibile la quota rimandata crea un credito fiscale che si consuma quando il costo civilistico viene a mancare ovvero chiusi i 18 anni di ammortamento bilancistico.

Teoricamente quindi bisognerebbe stanziare le imposte differite attive, ma verosimilmente non lo si potrà fare in quanto la ragionevole certezza di recupero di un credito fiscale su un orizzonte di 50 anni potrebbe essere assente.

In sintesi, appare conveniente non operare alcuna rettifica e non iscrivere crediti per imposte anticipate. Benvenuti nel mondo della "Matusalem depreciation" ovvero dell'ammortamento fiscale di tipo "ereditario"!

3

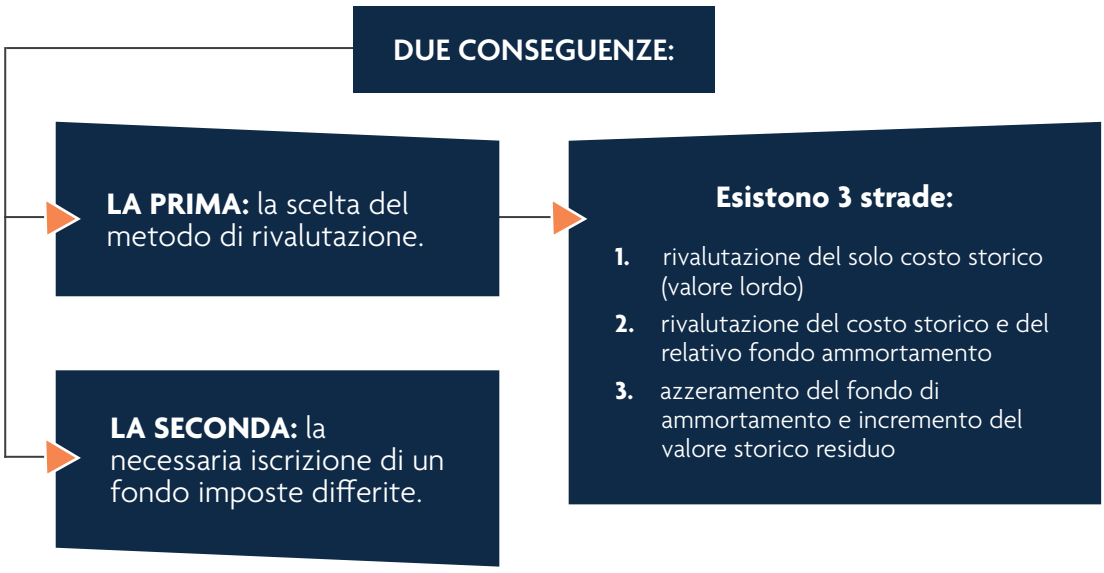
RIVALUTAZIONE DEI CESPITI ANCHE PER IL 2021

Il decreto Sostegni ha prorogato anche per l'esercizio 2021 la possibilità di operare la rivalutazione dei beni d'impresa, introdotta dall'articolo 110 del Dl 104/2020 (decreto Agosto).

ECCO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PROROGA:

- la nuova legge di rivalutazione non concede la possibilità di esercitare l'opzione per il riconoscimento dei plusvalori tramite l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota ridotta del 3%:
- l'applicazione del regime di rivalutazione comporterà, per chi deciderà di applicarlo solo effetti civilistici; quindi, aumento di valori e riserve patrimoniali ma non produrrà alcun beneficio fiscale per maggiori ammortamenti.
- I beni rivalutabili solo civilisticamente sono i soli cespiti che non sono stati oggetto di rivalutazione nel bilancio dell'esercizio 2020.
- Si potrà operare con la rivalutazione distinta per ciascun bene quindi singolarmente per i beni che si intende rivalutare, senza necessariamente procedere per categorie omogenee;

COSA COMPORTA UNA RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA?



3

RIVALUTAZIONE DEI CESPITI ANCHE PER IL 2021

VEDIAMO UN ESEMPIO!

Un'impresa vuole rivalutare un immobile del costo storico di 1.300.000 € ammortizzato al 31.12.2021 per 975.000 € e quindi del valore netto a bilancio di 325.000 €. L'impresa normalmente ammortizza (e deduce fiscalmente) 39.000 € di ammortamenti (il 3% di 1.300.000 €).

Il valore rivalutato viene fissato in 1.500.000 €. Partiamo dal tema imposte differite, se ci pensiamo l'incremento di valore di 1.500.000-325.000 = 1.175.000 € non è in ogni caso deducibile e quindi l'impresa in futuro avrà a conto economico 1.175.000 € di costi ma carico fiscale annuo maggiore rispetto all'utile civilistico e quindi dovrà correggere le imposte correnti (che comunque verserà) riducendole attraverso il progressivo utilizzo del fondo imposte differite.

Cominciamo col dire che le imposte differite da stanziare a debito sono pari a 1.175.000 € * 27,9% (Ires + Irap) = 327.825 €.

Non avete capito? Non c'è problema, lo vedremo a breve con un esempio numerico!

VEDIAMO SUBITO I DATI DI PARTENZA:

Immobile da Rivalutare	**Costo storico**	**Fondo di ammortamento**	**Valore netto a bilancio**	
Immobile X	€ 1.300.000	€ 975.000	€ 325.000	**8,33** anni residui di ammortamento
Ammortamento annuo a Conto Economico	**€ 39.000**			

Valore di perizia per rivalutazione	**€ 1.500.000**	**Rivalutazione indeducibile**	**€ 1.175.000**
Imposte Differite su rivalutazione indeducibile		**@27,9% (Ires + Irap)**	**€ 327.825**

	Immobile X	**a**	**Riserva di Rivalutazione**
Rivalutazione Lorda	€ 1.175.000		€ 1.175.000
	Riserva di Rivalutazione	**a**	**Fondo Imposte Differite**
Imposte Differite	€ 327.825		€ 327.825
Riserva di Rivalutazione Netta			**€ 847.175**

A seguito della rivalutazione l'impresa avrà un cespite pari a 1.500.000 € netti (di cui 325.000 di valore storico e 1.175.000 € di rivalutazione) e una riserva di rivalutazione a patrimonio netti pari a 847.175 €, ovvero 1.175.000 € al netto del fondo imposte differite.

3

RIVALUTAZIONE DEI CESPITI ANCHE PER IL 2021

ABBIAMO ANTICIPATO CHE PER ARRIVARE A QUESTO RISULTATO SI POSSONO PERCORRERE TRE STRADE, VEDIAMOLE!

STRADA 1: Rivalutazione del solo costo storico.

Metodo 1 **Aumento del costo storico**	**Costo storico**	**Fondo di ammortamento**	**Valore netto a bilancio**	
Immobile X	€ 2.475.000	€ 975.000	€ 1.500.000	
Nuovo valore ammortamento annuo (3%)	€ 74.250	(2.475.000*3%)		**20,20** anni residui di ammortamento

Con questo metodo l'azienda non "tocca" il fondo di ammortamento ma semplicemente arriva al valore di 1.500.000 € netto aumentando il costo storico. Noterete che il periodo di ammortamento residuo passa da 8,33 anni a 20,20 anni e l'ammortamento da 39.000 € a 74.250 €.

STRADA 2: Rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento.

Metodo 2 **Rivalutazione Costo Storico e Fondo**	**Costo storico**	**Fondo di ammortamento**	**Valore netto a bilancio**	
Immobile X	€ 6.000.000	€ 4.500.000	€ 1.500.000	
Nuovo valore ammortamento annuo	€ 180.000	(6.000.000*3%)		**8,33** anni residui di ammortamento
			Moltiplicatore 4,6154 (1.500.000/325.000)	

Con questo metodo l'azienda determina un moltiplicatore (4,6154 pari al rapporto fra il nuovo e il residuo valore del cespite) che applica sia al costo storico (1.300.000 € * 4,6154 = 6.000.000 €) che al fondo di ammortamento (975.000 € * 4,6154 = 4.500.000 €) e in tal modo arriva comunque arriva al valore di 1.500.000 netto. Noterete che il periodo di ammortamento residuo in questo caso rimane dei 8,33 anni a e con ammortamento annuo che muove da 39.000 € a 180.00 €.

STRADA 3: Azzerare Fondo di ammortamento e incrementare il valore storico residuo.

Metodo 3 - Riduzione fondo di ammortamento e aumento costo storico per	**Costo storico**	**Fondo di ammortamento**	**Valore netto a bilancio**	
Immobile X	€ 1.500.000	€ -	€ 1.500.000	
Nuovo valore ammortamento annuo	€ 45.000	(1.500.000*3%)		**33,33** anni residui di ammortamento

Con questo metodo l'azienda meramente azzera il fondo ammortamento da 975.000 € a arriva a 1.500.000 € incrementando poi di 200.000 € il costo storico di 1.300.000 €. Noterete che il periodo di ammortamento residuo in questo caso torna ad essere di 33,33 anni con ammortamento annuo che muove da 39.000 € a 45.000 €.

3

RIVALUTAZIONE DEI CESPITI ANCHE PER IL 2021

QUALE STRADA SCEGLIERE?

Vediamo l'effetto a conto economico negli anni a venire delle tre strade!

STRADA 1 - 1° Anno	DARE	AVERE
Ammortamento	74.250	
F.do Imposte Differite (74.250-39.000) * 27,9%	9.835	
Imposte differite		**9.835**
Effetto netto differenziale ammortamento (74.250 - 39.000 - 9.835)	**25.415**	

STRADA 1 - da 8,33 anni in poi	DARE	AVERE
Ammortamento	74.250	
F.do Imposte Differite 74.250 * 27,9%	20.716	
Imposte differite		**20.716**
Effetto netto differenziale ammortamento (74.250 - 20.716)	**53.534**	

Se notate per i primi 8,33 anni l'impresa avrà una quota indeducibile di ammortamenti pari a 74.250 - 39.000 = 35.250 che genera imposte civilistiche maggiori per € 9.835 che debbono essere corrette utilizzando il fondo imposte differite.

Il conto economico in quegli anni subirà un aggravio di costi pari a 25.415 rispetto alla situazione pre-rivalutazione. Una volta terminato il vecchio ammortamento (dopo 8,33 anni) gli ammortamenti diverranno integralmente deducibili generando correzioni per imposte differite pari a 20.716 € annui e quindi il conto economico in quegli anni subirà un aggravio di costi pari a 53.534 rispetto alla situazione pre-rivalutazione.

3

RIVALUTAZIONE DEI CESPITI ANCHE PER IL 2021

VEDIAMO COSA SUCCEDE CON LA STRADA 2!

STRADA 2 - per ogni anno	DARE	AVERE
Ammortamento	180.000	
F.do Imposte Differite (180.000 - 39.000) * 27,9%	39.339	
Imposte differite		**39.339**
Effetto netto differenziale ammortamento (180.000 - 39.000 - 39.339)	**101.661**	

In questo secondo caso gli anni di ammortamento rimangono 8,33.

Quindi per gli 8,33 anni residui l'impresa avrà una quota indeducibile di ammortamenti pari a 180.000 – 39.000 = 141.000 che genera imposte civilistiche maggiori per € 39.339 che debbono essere corrette utilizzando il fondo imposte differite.

Il conto economico in quegli anni subirà un aggravio di costi pari a 101.661 rispetto alla situazione pre-rivalutazione.

3

RIVALUTAZIONE DEI CESPITI ANCHE PER IL 2021

CI RIMANE DA STUDIARE LA STRADA 3. VEDIAMOLA SUBITO!

STRADA 3 - 1° Anno	DARE	AVERE
Ammortamento	45.000	
F.do Imposte Differite (45.000-39.000) * 27,9%	1.674	
Imposte differite		**1.674**
Effetto netto differenziale ammortamento (45.000 - 39.000 - 1.674)	**4.326**	

Noterete che per i primi 8,33 anni l'impresa avrà una quota indeducibile di ammortamenti pari a 45.000 – 39.000 = 6.000 che genera imposte civilistiche maggiori per € 1.674 che debbono essere corrette utilizzando il fondo imposte differite. Il conto economico in quegli anni subirà un aggravio di costi pari a 4.326 rispetto alla situazione pre-rivalutazione.

STRADA 3 - da 8,33 anni in poi	DARE	AVERE
Ammortamento	45.000	
F.do Imposte Differite (45.000-12.555) * 27,9%	12.555	
Imposte differite		**12.555**
Effetto netto differenziale ammortamento (45.000 - 12.555)	**32.445**	

Una volta terminato il vecchio ammortamento (dopo 8,33 anni) gli ammortamenti diverranno integralmente deducibili generando correzioni per imposte differite pari a 12.555 € annui e quindi il conto economico in quegli anni subirà un aggravio di costi pari a 32,445 annui rispetto alla situazione pre-rivalutazione.

COSA AVETE CAPITO?

Immaginando che le imprese che debbono rivalutare siano in difficoltà, in quanto intendono rafforzare il patrimonio, giocoforza potranno sostenere pochi costi differenziali a conto economico. In tal senso quindi la terza strada appare la miglior soluzione sebbene i costi accompagneranno l'impresa per ben 33 anni!

La strada 1 è la soluzione di mezzo
che in alcuni casi può essere un buon compromesso!

4

DAL MARZO 2021 UNA NUOVA DEFINIZIONE DI POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Il 04 marzo 2021 l'ESMA (European securities and markets authorities) ha introdotto un orientamento che rielabora la definizione di posizione finanziaria netta. Esso è entrato in vigore il 5 maggio 2021, applicandosi quindi già ai bilanci 2021. Quanto sopra riguarda le aziende quotate e i grandi gruppi ma, data l'estrema importanza della PFN nei bilanci di tutte le imprese, abbiamo ritenuto di grande importanza studiare tale nuova definizione.

Partiamo quindi dal calcolo,
di seguito la tavola divulgata dall'esma:

A	▶	Disponibilità liquide
B	▶	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
C	▶	Altre attività finanziarie correnti
D	▶	**Liquidità (A + B + C)**
E	▶	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)
F	▶	Parte corrente del debito finanziario non corrente
G	▶	**Indebitamento finanziario corrente (E + F)**
H	▶	**Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)**
J	▶	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)
K	▶	Strumenti di debito
I	▶	Debiti commerciali e altri debiti non correnti
L	▶	**Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)**
M	▶	**Totale indebitamento finanziario (H + L)**

4

DAL MARZO 2021 UNA NUOVA DEFINIZIONE DI POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Studiamo ora le singole grandezze! Premettiamo che ESMA chiaramente lavora su bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS ergo andremo a "tradurre" i termini di cui alla tabella rispetto ai bilanci civilistici italiani delle imprese non quotate.

Disponibilità liquide:

possiamo tranquillamente farla corrispondere con la stessa voce dello stato patrimoniale civilistico (C-IV)

Mezzi equivalenti a disponibilità liquide:

rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore. Tali voci andrebbero adeguatamente selezionate nelle sotto voci della categoria C-III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni dello stato patrimoniale civilistico

Altre attività finanziarie correnti:

dovrebbe includere le attività finanziarie (ad esempio, i titoli posseduti per negoziazione) che non sono disponibilità liquide, mezzi equivalenti a disponibilità liquide o strumenti derivati utilizzati con finalità di copertura. Anche in questo caso tali voci andrebbero adeguatamente selezionate nelle sotto voci della categoria C-III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni dello stato patrimoniale civilistico.

Debito Finanziario (corrente o non corrente):

include il debito remunerato (ovvero il debito fruttifero) che comprende le passività finanziarie relative a contratti di locazione a breve e/o a lungo termine. Si tratta di passivo squisitamente finanziario (quindi non commerciale o tributario ad esempio). Le società IFRS che applicano lo IFRS 16 sui contratti di godimento beni di terzi sono anche in grado di isolare il debito finanziario per tali contratti.
Tali voci andrebbero adeguatamente selezionate nelle sotto voci della categoria D Debiti dello stato patrimoniale civilistico ove abbiano contenuto finanziario. In particolare, si tratta delle voci:

- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4

DAL MARZO 2021 UNA NUOVA DEFINIZIONE DI POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Debito finanziario corrente:

comprende gli strumenti di debito rimborsabili integralmente entro i 12 mesi successivi.

Parte corrente del debito finanziario non corrente:

è la parte del debito finanziario non corrente che deve essere rimborsata entro 12 mesi.

Strumenti di debito:

si tratta principalmente di obbligazioni semplici o complesse quali ad esempio:

- Obbligazioni
- Obbligazioni convertibili e scambiabili;
- Obbligazioni indicizzate e certificati turbo;
- Obbligazioni convertibili potenziali;
- Obbligazioni esigibili o con opzione a vendere;
- Credit-linked note (strumenti collegati al merito di credito);
- Warrant.

Tali voci andrebbero adeguatamente selezionate nelle sotto voci della categoria D Debiti dello stato patrimoniale civilistico. In particolare, si tratta delle voci:

- Obbligazioni
- Obbligazioni convertibili;

Debiti commerciali e altri debiti non correnti:

si tratta di debiti non remunerati che presentano al loro interno una significativa componente di finanziamento implicito o esplicito, ad esempio i debiti verso fornitori con una scadenza superiore a 12 mesi. In questa voce vanno inclusi anche eventuali altri prestiti infruttiferi. Anche in questo caso tali voci andrebbero adeguatamente selezionate nelle sotto voci della categoria **D Debiti** dello stato patrimoniale civilistico. Andrebbero quindi isolati i debiti verso fornitori o verso imprese collegate, controllate, controllanti, sottoposte al controllo di controllante di matrice commerciale con scadenza superiore ai 12 mesi oppure i finanziamenti soci infruttiferi.

4

DAL MARZO 2021 UNA NUOVA DEFINIZIONE DI POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Ricordiamo che al di là dell'utilizzo nell'ambito del bilancio, la nozione di posizione finanziaria netta trova spazio anche in altri ambiti aziendali di particolare importanza. Ricordiamo, in particolare, i covenants finanziari che sono posti dalle banche per misurare la performance del soggetto finanziato.
Ad esempio, viene imposto un certo rapporto fra PFN ed EBITDA che non deve essere superato pena l'addebito di penali o, nei casi più gravi, la revoca dei fidi. Altro ambito di utilizzo è quello delle valutazioni d'azienda, laddove l'equity value è dato dalla somma dell'enterprise value al netto della posizione finanziaria netta.

In termini semplici, se l'azienda ha un valore asset side di 1.000 ma presenta una PFN di 300 allora varrà 700 in termini di equity value, al contrario se la PFN è attiva per 100 l'impresa varrà 1.100.

5

I RICAVI:
CONTRIBUTI NON RICORSIVI E L'ARRIVO L'OIC 34 CON ECCEZIONI PER I BILANCI ABBREVIATI E MICRO

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO 2021:

Il bilancio 2021 sarà ancora caratterizzato da ricavi non ricorsivi rappresentati da contributi statali. In particolare, si tratta del contributo perequativo (decreto-legge n. 73/2021 o "decreto Sostegni bis") destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall'emergenza pandemica.

Il contributo a fondo perduto è stato previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario e il contributo spettava a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno 2019 non fossero superiori a 10 milioni di euro e che si fosse verificato un peggioramento del risultato economico d'esercizio per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il trenta per cento.

La base di calcolo del contributo è costituita dalla differenza tra il risultato economico d'esercizio 2019 e il risultato economico d'esercizio 2020, diminuita dall'importo complessivo dei contributi a fondo perduto dell'emergenza Covid-19 già percepiti.

Se i contributi già percepiti fossero stati di importo superiore al peggioramento tra i due risultati d'esercizio, il contributo non sarebbe risultato spettante.

A TALE DIFFERENZA DEVE ESSERE APPLICATA UNA DIVERSA PERCENTUALE, COME SEGUE:

- 30% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a centomila euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

5

I RICAVI:
CONTRIBUTI NON RICORSIVI E L'ARRIVO L'OIC 34 CON ECCEZIONI PER I BILANCI ABBREVIATI E MICRO

L'ammontare del contributo non prevedeva un importo minimo spettante e, in ogni caso, non poteva essere superiore a 150.000 €.

Dove si contabilizzano i contributi perequativi? Nella voce A5 di Conto Economico ovvero "5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio."

La "separata" indicazione è un ottimo aiuto per l'analista in quanto può rendersi conto dell'impatto del contributo su EBITDA, Reddito Operativo e Utile Netto in modo da normalizzare i risultati di esercizio e misurare la reale performance del 2021 dell'impresa in esame.

L'OIC 34:

Il nuovo principio contabile (in consultazione nel 2022 e forse in arrivo per l'esercizio 2023) cerca di assomigliare al suo fratello maggiore IFRS 15. All'interno del principio si impone si separare i contratti di vendita nelle loro componenti elementari. Ma perché?

PROVIAMO CON UN ESEMPIO

Immaginiamo che un'impresa venda un impianto per 1.000.000 € ma contemporaneamente si obblighi alla prestazione di un servizio di manutenzione per i successivi 3 anni, costo stimato per le manutenzioni 150.000 € complessivi. Il tutto è incluso nel prezzo.

Che anomalia osservate? L'impresa fattura l'impianto integralmente, inclusi i costi di manutenzione che ha implicitamente incluso nel prezzo ma che sosterrà nei tre anni successivi (parti di ricambio, ore uomo, viaggi e trasferte ecc.).

Cosa potrebbe cambiare con nuovo OIC 34?

Attualmente si rileva un ricavo di 1.000.000 € ma si dovrebbe contabilizzare il costo della manutenzione imputando lo stesso nel conto economico con contropartita un fondo (come, tra l'altro, previsto dal principio contabile Oic 31 Fondi per rischi e oneri). In questo modo si rispetta il principio di competenza con il quale si correlano i costi di manutenzione ai ricavi.

Dal 2023, invece, si dovrà scomporre il corrispettivo di 1.000.000 € fra 850.000 € per vendita bene e 150.000 € per prestazione di manutenzione per i successivi tre esercizi. Si imputeranno gli 850.000 € a ricavi dell'esercizio, mentre il corrispettivo di 150.000 € sarà imputato ai successivi tre esercizi nei quali verranno sostenuti i costi di manutenzione che diverranno quindi correlati ai ricavi derivanti dalla manutenzione.

5

I RICAVI:
CONTRIBUTI NON RICORSIVI E L'ARRIVO L'OIC 34 CON ECCEZIONI PER I BILANCI ABBREVIATI E MICRO

IL PRINCIPIO È QUINDI CHIARO:
i ricavi per vendita di beni sono rilevati quando sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell'Oic 15 «Crediti» ovvero:

- è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita;
- l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile;
- il processo produttivo dei beni è completato.

Per valutare se il trasferimento sostanziale dei rischi è avvenuto, si tiene conto sia di fattori qualitativi (per esempio, clausole contrattuali) sia di fattori quantitativi (come l'esperienza storica). Nel nostro esempio una volta che l'impianto è montato, funzionante e definitivamente collaudato dal cliente si può dire che i rischi/benefici sono stati trasferiti al cliente stesso.

Ad esempio, nel caso di vendite con diritto di reso, il ricavo è ridotto per effetto della stima dello stesso con contropartita una passività classificata tra i fondi oneri.

Quando si tratta invece di servizi si seguono i dettami del principio contabile Oic 23 che fanno riferimento allo stato di avanzamento dei lavori come contrattualmente previsto: accordo tra le parti che prevede la maturazione del corrispettivo via via che la prestazione è eseguita e ammontare del ricavo di competenza che può essere misurato attendibilmente.

Le regole di cui sopra possono non essere applicate dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e dalle microimprese che possono: "non procedere all'identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione a meno che le singole prestazioni non siano formalmente individuate e valorizzate separatamente nel contratto oppure in altri atti legati alla vendita" (paragrafo 19 della bozza di OIC34).

Pensiamo ad un'azienda micro che vende auto con due tagliandi gratuiti. La società contabilizza il ricavo relativo all'unica unità elementare di contabilizzazione (la vendita del bene) e contestualmente, per tenere conto dell'impegno a effettuare due tagliandi gratuiti, deve stimare un accantonamento al Fondo Rischi e Oneri pari al costo che stima di dover sostenere per adempiere alla propria obbligazione.

Tuttavia, a questo punto, entrerebbero in gioco le regole fiscali che non consentono la deducibilità del costo relativo all'accantonamento al fondo per rischi e oneri.

L'impresa deve contabilizzare in bilancio (se rilevante) la fiscalità differita, una semplificazione che porta una complicazione per le imprese minori che avrebbero comunque anche in assenza dell'OIC34.

6

IL PATRIMONIO NETTO E I FINANZIAMENTI SOCI

Per l'esercizio 2021, grazie ad un emendamento al decreto Milleproroghe, sono state confermate le misure in soccorso alla gestione delle perdite relative al 2021. Sono invece venute meno le disposizioni che incentivavano ad operare finanziamenti soci.

In tal senso si conferma anche per il 2021:

- La sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione ed eventuale di scioglimento dell'azienda in presenza di perdite che erodano più di 1/3 del capitale sociale

- La deroga sul venir meno della continuità aziendale in presenza di patrimonio insufficiente

Si proroga quindi di un anno il termine introdotto dall'art. 266 della legge di Bilancio 2021 ha sospeso diverse norme "ordinarie" del Codice civile, accordando di effettuare la copertura delle perdite dell'esercizio 2020 entro cinque esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio 2025 (di fatto aprile 2026).

In tal senso quindi le perdite 2021 potranno essere coperte entro l'approvazione del bilancio 2026 quindi ad aprile 2027.

6

IL PATRIMONIO NETTO E I FINANZIAMENTI SOCI

IN PARTICOLARE, RICORDIAMO CHE:

Per le perdite del capitale in misura superiore a oltre un terzo emerse alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile.
Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

Le perdite rinviate devono anche nel bilancio 2021 essere sempre distintamente segnalate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Ove invece i soci effettuassero nuovi finanziamenti nel 2021 questi non godranno della sospensione dell'obbligo di postergazione agli altri creditori come quelli invece erogati nel corso del 2020.

Una domanda nasce spontanea.

MA QUANDO SI PROVVEDERÀ AL RIMBORSO DEI FINANZIAMENTI SOCI QUALE SARÀ IL PRIMO RIMBORSATO?

Quello che non gode della protezione contro la postergazione o quello che ne gode? Il tema è delicato e anzitutto occorre leggere gli accordi interni che normano i finanziamenti soci. Con ogni probabilità i finanziamenti 2020 non hanno previsto scadenza mentre sarebbe opportuno porre a scadenza quelli successivi per evitare problemi in termini di applicazione di criteri LIFO o FIFO su tali rimborsi.

7

DEBITI VERSO BANCHE

Abbiamo già avuto modo lungamente di affrontare i temi che nel 2020 hanno interessato i debiti bancari ovvero:

La moratoria

I finanziamenti garantiti dallo Stato con preammortamenti

Che analisi dovremo condurre sul bilancio 2021 in tal senso?
Sappiamo che moltissime imprese hanno scelto nel giugno 2021 di non prorogare ulteriormente le moratorie (sebbene possibile sino al 31.12.2021) per evitare di essere classificate quali clienti non performing ovvero oggetto di concessioni (le c.d. forbereances).

Le autorità bancarie si erano chiaramente espresse in tal senso mettendo la parola fine alla sospensione della classificazione della clientela fra i c.d. forborne.

Il bilancio 2021 quindi sconta almeno 6 mesi di ripresa delle rate dei finanziamenti precedenti e oggetto di moratoria e, invece, in merito ai nuovi finanziamenti concessi con garanzia statale potrebbe scontare:

- **Alcuni mesi di rate (tipicamente 6 dato che la maggior parte delle erogazioni ha avuto luogo fra maggio e giugno 2020) ove il preammortamento fosse di 12 mesi.**
- **Nessun pagamento di rate in presenza di preammortamenti fra i 18 e i 24 mesi.**

COSA CAPIAMO?

Che il reale servizio del debito che dovrà essere sopportato dai conti del 2022 è certamente maggiore. Se in sede di esame del bilancio 2021 si dovesse isolare una difficoltà alla sostenibilità del debito o una sostenibilità appena accennata e quindi fragile; analisi possibile con indicatori quali il DSCR (debt service coverage ratio) e PFN/EBITDA, si dovrà porre grande attenzione sull'impresa stessa. Il consiglio è realizzare un'analisi prognostica sugli esercizi 2022 e 2023, come tanto raccomandato dalle linee guida EBA in termini di forward looking behaviour, al fine di anticipare l'insorgere di eventuali tensioni finanziarie e provare a ipotizzare relative soluzioni e interventi sia operativi che finanziari.

Come sempre, prevenire è meglio che curare!

8

LA MINA DEI DEBITI FISCALI

Il lettore del bilancio 2021 dovrà poi soffermarsi con grande attenzione sullo studio della dimensione dei debiti fiscali nonché previdenziali.

Cosa succede?

Sostanzialmente sono due gli aspetti da attenzionare. Il primo è che solitamente le imprese italiane in difficoltà seguono un ordine ben preciso col quale "mettono in lista d'attesa" i creditori. Se ci pensiamo, ove un'impresa fosse in difficoltà, si guarderebbe bene dal lasciare insoddisfatto il fornitore strategico di materia prima senza la quale la sua produzione si fermerebbe. A ben guardare anche gli stipendi sono debiti di difficile postergazione per non creare malumori o addirittura diffondere il panico in azienda. Altresì anche le banche sono da soddisfare per evitare fastidiose segnalazioni in Centrale Rischi e rischi di riduzione degli affidamenti o peggio ancora escussione delle garanzie (magari rappresentate da ipoteche o fidejussioni personali).

Che fare allora quando la "coperta è corta"?

Le imprese hanno imparato che il fisco è un finanziatore davvero ottimale: non chiama al telefono per sollecitare, si fa sentire dopo molto tempo in quanto deve operare una serie di controlli e attendere i dichiarativi, può essere rateizzato con una certa facoltà e perché no ogni tanto una normativa sulla rottamazione potrebbe consentire di azzerare sanzioni e/o interessi moratori.

Alla luce di quanto sopra: chi conviene mettere per primo in lista d'attesa? Senza ombra di dubbio avrete risposto: il fisco! E senza ombra di dubbio avete ragione.

Il lettore del bilancio, quindi, dovrà porre grande attenzione all'entità dei debiti fiscali e previdenziali in quanto il loro crescere oltre livelli accettabili è sintomo di difficoltà crescenti al crescere del debito fiscale.

Come possiamo capire che il debito fiscale è incagliato?

A parte lo studio dell'evoluzione nel tempo delle grandezze nette di debito nel passivo patrimoniale (debiti tributari, debiti verso istituti previdenziali e assistenziali, fondi per imposte anche differite al netto dei crediti tributari e delle imposte anticipate attive) anche lo studio dei flussi di cassa tributari aiuta a misurare l'entità dei problemi nel mondo della regolarità fiscale. Dovremo quindi verificare se lo stock di debito fiscale cresce e se non si osservano flussi di cassa in uscita per il pagamento delle imposte durante lo studio del rendiconto finanziario.

8

LA MINA DEI DEBITI FISCALI

Esiste un limite alla dimensione dell'indebitamento fiscale? In realtà più d'uno.

Il primo interessa un documento che per molte imprese è fondamentale: il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): è un attestato con il quale INPS o INAIL certificano la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL medesime e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. In tal senso le imprese che abbisognano del DURC per operare (si pensi a chi opera su appalti pubblici ad esempio) non possono essere irregolari con contributi e premi assicurativi per infortuni sul lavoro. Ciò, tuttavia, non impedisce di essere irregolari con altri adempimenti quali i versamenti IVA e di imposte dirette come IRES ed IRAP.

Il secondo limite interessa la responsabilità penale degli amministratori di impresa per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Il reato scatta solo se il debito è superiore a 250 mila euro in un dato anno e il debito non viene ridotto sotto la soglia entro il 27 dicembre dell'anno successivo. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 2 anni...

Il terzo limite consiste nell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 della segnalazione di stato di crisi di impresa da parte dei creditori pubblici. Nel dettaglio tre saranno gli "spioni" aziendali pubblici:

- l'Inps, che segnalerà il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno prima nonché alla soglia di 15mila euro, e, per quelle prive dei predetti lavoratori, alla soglia di 5mila euro;
- l'Agenzia delle Entrate, che segnalerà l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5mila euro;
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che segnalerà l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500mila euro.

Le segnalazioni sono inviate:

- Dall'Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche relative all'Iva;
- Dall'Inps e dall'agente della Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie.

Nel preciso dettaglio, le segnalazioni da parte dei creditori pubblici partiranno per l'INPS con i debiti accertati dal 1° gennaio 2022, per le Entrate con i debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022 e per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° luglio 2022.

Le segnalazioni sono inviate all'imprenditore e devono contenere l'invito a chiedere la composizione negoziata della crisi introdotta dal Dl 118/21, se ne ricorrono i presupposti. In futuro poi saranno inviate anche agli organi di controllo "obbligando" l'impresa ad avviare procedure per la soluzione della crisi.

Abbiamo capito quanto il debito fiscale sia una grandezza delicata ma anche quanto sia sempre più complesso utilizzare il fisco come finanziatore paziente!

9

LAST BUT NOT LEAST: UNA PRIMA OCCHIATA AI FATTORI ESG...

Le tematiche Esg (Environmental, social and governance), in particolare il cambiamento climatico, sono un tema di grande momento e attenzione sui mercati.
Per ora interessano imprese di grandi dimensioni e soprattutto i settori servizi finanziari, energia, trasporti, edilizia, automotive, alimentare, agricoltura. Tuttavia, data l'attenzione crescente a queste, occorre iniziare a pensare di affiancare al reporting finanziario anche l'informativa sui fattori Esg.

Già dai bilanci 2021 sarebbe interessante pensare a tali aspetti per prepararsi per il futuro.

Spesso si parla del magazzino: questioni ambientali potrebbero rendere obsolete le scorte (ad esempio di imballaggi in plastica), far diminuire i prezzi di vendita o aumentare i costi di acquisto, generando problemi di valorizzazione delle scorte e necessarie politiche da immaginare subito per il futuro.

Sul punto stanno incrementandosi esponenzialmente delle linee guida pubblicate da organismi tecnici internazionali. Possono essere un ottimo aiuto per iniziare a studiare le implicazioni dei rischi legati al clima anche nella attività di revisione dei bilanci.

[1] Ad esempio:
https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2021/sustainability-reporting/
https://www.nasdaq.com/ESG-Guide
https://www.globalreporting.org/standards/

[2] Si consulti il documento pubblicato dallo Iaasb dal titolo:
«**The consideration of climate-related risks in an audit of financial statement**»
(https://www.iaasb.org/publications/consideration-climate-related-risks-audit-financial-statement).

10

UFFICIO STUDI

IL PRESENTE LAVORO È STATO CURATO DA:



IVAN FOGLIATA

Analista finanziario, formatore e consulente. Laureato in Finanza Aziendale, svolge attività di formazione in corporate finance nelle aziende e nei maggiori gruppi bancari italiani. Dottore Commercialista, è CEO di FSA Spa, società specializzata nella consulenza in finanza d'impresa. È membro del Consiglio di Amministrazione di Alto Adige Banca Südtirol Bank AG. È co-autore dei libri "Il profitto è un'opinione. La cassa è un fatto", "In Dare o in Avere?", "L'altro modo di redigere il business plan" e "Quanto e quale debito?". **È Executive Partner di inFinance**.

DIANA LESIC



Analista finanziario, ha conseguito la laurea in economia magistrale in Management e Finanza specializzandosi nella valutazione degli investimenti. Si occupa di corporate finance con particolare focus sulla programmazione finanziaria e sull'espansione *cross-border* delle imprese italiane. È esperta nella valutazione di *intangible assets*, in particolare di *brand* e *goodwill* nel contesto degli *International Valuation Standards*. Si occupa di crisi di impresa con particolare focus sugli accordi di ristrutturazione del debito per la continuità aziendale. Analyst di FSA, società specializzata nella consulenza in finanza d'impresa.
È advisor di inFinance.



GESSICA VALSECCHI

Analista finanziaria, consulente e advisor in materia di corporate finance in primarie realtà di impresa. Laureata in Management con curriculum in finanza aziendale si occupa di analisi e pianificazione finanziaria nonché di assistenza a studi legali in tema di contenzioso bancario. Dottoressa Commercialista. **È advisor di inFinance**.

MICHELE MOGLIA



Dottore Commercialista, analista finanziario, ha conseguito la laurea magistrale in Management e Finanza presso l'Università degli Studi di Brescia, con una tesi sulla valutazione dei prodotti derivati di tipo interest rate. Si occupa di corporate finance e della gestione dei rapporti tra banche ed imprese, con particolare focus alle aziende in fase di start-up. È co-autore del libro "In Dare o in Avere?".
È advisor di inFinance.

inFinance

FORMAZIONE E CONSULENZA SPECIALIZZATA IN
FINANZA AZIENDALE, **CONTROLLO DI GESTIONE** E **BANKING**.

FORMAZIONE INTERAZIENDALE

Corsi, Master, Workshop, Webinar e Digital learning

Un calendario di iniziative in continuo aggiornamento.

FORMAZIONE IN AZIENDA E IN BANCA

Interventi tailor made

Esercitazioni costruite ad hoc ed individuazione della metodologia didattica, di volta in volta, più efficace: aula, virtual classroom, digital learning.

CONSULENZA

Approccio diretto e concreto

Interventi mirati e in linea con le specifiche esigenze.

DIVULGAZIONE

Working paper, Articoli, Video, Convegni, Libri

Produzione di contenuti originali, interventi a convegni, organizzazione di webinar, workshop, post quotidiani sui social e la collana di libri "Keep it simple!"

Il sistema interno di gestione per la qualità è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per i settori EA 35 e EA 37

Digital academy di inFinance

ACCESSO DIRETTO A:

WEBINAR - LIVE & ON DEMAND
Un'opportunità di aggiornamento e approfondimento su temi specifici.

MICROLEARNING
Brevi corsi digitali, della durata di circa 15", caratterizzati da un format semplice ed efficace che prevede un focus sulla specifica tematica, accompagnato da interazioni, esercizi, esempi pratici, sintesi ed un pratico take away scaricabile.

TUTORIAL
Una guida alla costruzione dei principali tool di finanza aziendale. Si lavora direttamente sul foglio elettronico, guidati dal video di un analista finanziario nelle varie fasi della costruzione dello strumento. Al termine si ha a disposizione uno strumento di analisi o di pianificazione finanziaria pronto all'uso.

CORSI DIGITALI
Corsi digitali approfonditi, della durata di oltre 2h, caratterizzati da un format innovativo che prevede un'equilibrata combinazione di stimoli formativi e interazioni: brevi video, animazioni, simulazioni, knowledge check, tutorial, etc. Al termine del percorso è, inoltre, prevista una prova finale e, al superamento della stessa, un attestato di partecipazione.

Scoprili ora su **digital.infinance.it**

inFinance

FORMAZIONE E CONSULENZA SPECIALIZZATA IN
FINANZA AZIENDALE, CONTROLLO DI GESTIONE E BANKING.

inFinance S.r.l.
Via Massena 4 20145 Milano - P. IVA 09220050968
t. +39 02 8689 1763 - info@infinance.it
www.infinance.it

Seguici anche su